Associazione italiana dei Comuni, delle Province,
delle Regioni e delle altre comunità locali

Sezione Italiana del Consiglio di Comuni
e delle Regioni d'Europa

Piazza di Trevi, 86 - I - 00187 ROMA
Tel.: +39 06 69940461
Fax: +39 06 6793275
E-mail: segretariato@aiccre.it
Sito web: www.aiccre.it
Codice fiscale: 80205530589

# REGOLAMENTO CONGRESSUALE
## per l'Assemblea congressuale nazionale del 3-4-5 marzo 2011

## (approvato dal Consiglio nazionale dell'AICCRE)

## BOZZA

1. L'Assemblea congressuale nazionale dell'AICCRE è convocata in via ordinaria, a norma dell'articolo 12 dello Statuto dell'Associazione, per i giorni 3-4-5 marzo 2011 a Roma.

2. Ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto dell'Associazione hanno diritto di voto all'Assemblea congressuale nazionale:

   a) i soci titolari che abbiano aderito e che siano in regola con il pagamento della quota sociale relativa al 2010, al momento della celebrazione dei Congressi

   b) i delegati eletti dai Congressi delle Federazioni regionali secondo le norme e nella misura di cui ai successivi articoli del presente regolamento.

3. I membri del Consiglio nazionale, del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Probiviri uscenti, in regola con la quota sociale relativa al 2010, che non rientrino nelle categorie di cui all'art. 2, prendono parte all'Assemblea congressuale con diritto di parola, ma senza diritto di voto.

4. L'Assemblea congressuale nazionale elegge, all'inizio dei suoi lavori, la Presidenza, la Segreteria, la Commissione per la verifica dei poteri, la Commissione politica, la Commissione elettorale e la Commissione per lo Statuto.

5. L'elezione del Consiglio nazionale avviene sulla base di una lista proposta dalla Commissione elettorale, ovvero sulla base di eventuali liste concorrenti, che devono in tal caso essere sottoscritte da almeno un decimo dei soci titolari e dei delegati, presenti al Congresso, tenendo conto degli articoli 11.3 e 13.1 dello Statuto.

6. Nel caso in cui l'elezione avvenga sulla base di liste concorrenti, il voto dovrà svolgersi a scrutinio segreto. Gli elettori potranno esprimere preferenze per i candidati della lista prescelta, in numero non superiore a un quinto degli eligendi.
   Alle liste sarà assegnato un numero di eletti proporzionale al numero dei voti ricevuti, calcolato applicando il metodo delle divisioni successive (Metodo d'Hondt). In ciascuna lista saranno eletti i candidati che avranno riscosso il più alto numero di preferenze. A parità di preferenze, prevale l'anzianità.

**Norme sui Congressi regionali**

1. In vista dell'Assemblea congressuale nazionale, le Federazioni regionali indiranno un Congresso regionale per procedere all'elezione dei delegati regionali all'Assemblea. Ogni Federazione regionale nell'eleggere i delegati deve garantire una equilibrata presenza dei due generi secondo quanto previsto dallo Statuto.

2. I Congressi regionali di cui all'articolo precedente dovranno tenersi entro il (31.01.2011). La data prescelta per la tenuta del Congresso regionale sarà comunicata alla Presidenza 15 giorni prima dello svolgimento e comunque non oltre il (16 gennaio 2011). In caso di assoluta necessità, la Presidenza può concedere una proroga.
   Qualora le Federazioni regionali non adempiano a questo compito, e nelle regioni in cui le Federazioni regionali siano inattive, la Presidenza provvederà a convocare l'Assemblea congressuale regionale, attraverso un Commissario, per la formazione degli organi della Federazione regionale e la designazione dei delegati della Regione.

3. Ai Congressi regionali partecipano con diritto di voto i soci titolari che abbiano aderito e che siano in regola con il pagamento della quota sociale relativa al 2010, al momento della celebrazione di Congressi.
   Hanno diritto di parola e possono essere eletti delegati anche i soci individuali che abbiano aderito e che siano in regola con il pagamento della quota sociale relativa al 2010, al momento della celebrazione di Congressi, salvo diverse disposizioni dei singoli Statuti regionali.
   Partecipa ai lavori un rappresentante della Direzione nazionale designato dalla Presidenza.

4. Il Congresso, o altro organismo previsto dallo Statuto regionale, nomina 1 o 2 membri nel Consiglio nazionale e 1 membro nella Direzione nazionale rappresentanti la Federazione regionale (art. 13.1 dello Statuto).

5. Il Congresso regionale elegge all'inizio dei suoi lavori un Presidente e una Commissione elettorale.

6. Il numero dei delegati attribuiti a ciascuna Regione è stabilito, tenendo conto della popolazione della Regione e l'indice delle adesioni all'AICCRE in ciascuna Regione, ai sensi dell'articolo 12.2, dello Statuto, nella misura indicata dalla tabella seguente:

| **Regione** | **Delegati** |
|---|---|
| Abruzzo | 4 |
| Basilicata | 1 |
| Calabria | 4 |
| Campania | 10 |
| Emilia-Romagna | 9 |
| Friuli Venezia Giulia | 4 |
| Lazio | 12 |
| Liguria | 4 |
| Lombardia | 14 |
| Marche | 4 |
| Molise | 1 |
| Piemonte | 7 |
| Puglia | 8 |
| Sardegna | 2 |
| Sicilia | 11 |
| Toscana | 12 |
| Trentino-Alto Adige | 2 |
| Umbria | 2 |
| Valle d'Aosta | 1 |
| Veneto | 6 |
| Totale | 118 |

**7.** L'elezione dei delegati avviene sulla base di una lista proposta dalla Commissione elettorale, ovvero sulla base di liste concorrenti, che in tal caso devono essere sottoscritte da almeno un decimo dei soci titolari presenti al Congresso.
Qualora avvenga sulla base di liste concorrenti, il voto si dovrà svolgere a scrutinio segreto: potrà essere espresso un voto di preferenza per uno dei candidati presenti nella lista prescelta.
Alle liste sarà assegnato un numero di eletti proporzionale al numero dei voti ricevuti, calcolato applicando il metodo delle divisioni successive (Metodo d'Hondt). In ciascuna lista saranno eletti i candidati che avranno riscosso il più alto numero di preferenze. A parità di preferenze, prevale l'anzianità.

**8.** Dell'esito delle votazioni sarà redatto verbale, che sarà inoltrato alla Presidenza. A ciascun delegato verrà fornita una delega firmata dal Presidente del Congresso regionale e dal Presidente della Commissione elettorale.